



Decreto Dirigenziale del responsabile della struttura 'Crtqa' nr. 46 del 06/08/2024

Proponente: *Bianca Patrizia Andreini*

Crtqa

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *Dr.ssa Bianca Patrizia Andreini*

Estensora: *Alessandra Grandi*

Oggetto: *Approvazione dello "Schema di disciplinare tra ARPAT ed ENEL Produzione per la gestione della rete di misurazione della qualità dell'aria – ENEL SANTA BARBARA" per il rinnovo delle attività e delle modalità di intervento per gli anni 2024 - 2029, valevole fino al 29/02/2029.*

ALLEGATI N.: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Allegato "A" - Schema disciplinare tra ARPAT e Enel Produzione per Santa Barbara 2024-2029 e allegato	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

La Responsabile del Centro Regionale Tutela Qualità dell'Aria

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)" e s.m.i.;

Visto il decreto del Direttore generale n. 25 del 03.02.2012, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Centro regionale tutela qualità dell'aria dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, e i successivi decreti di proroga, in ultimo il decreto del Direttore generale n. 129 del 13.06.2024;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l'“Atto di disciplina dell'organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Atteso che ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale 30/2009 citata, ARPAT è tenuta a svolgere le attività definite dal Piano annuale delle attività, nel rispetto della carta dei servizi e delle attività di cui all'art. 13 e delle direttive regionali annuali di cui all'art. 15;

Visto il decreto del Direttore generale n. 145 del 08.08.2012 recante: "Individuazione, a seguito dell'entrata in vigore della nuova organizzazione dell'Agenzia, delle strutture responsabili delle attività istituzionali non obbligatorie previste nel Piano attività 2012", che attribuisce la responsabilità per le attività in argomento al Responsabile del Settore Centro regionale tutela qualità dell'aria;

Premesso che la Regione Toscana ha inserito all'interno della Carta dei Servizi ARPAT (rigo Carta 35/34), aggiornata con Delibera di Consiglio Regionale n° 9 del 30 gennaio 2013 ai sensi della Legge Regionale n°30/2009, l'attività Istituzionale Non Obbligatoria richiesta per l'effettuazione di campagne di misura della qualità dell'aria tramite laboratori mobili/gestione delle stazioni di rilevamento della qualità dell'aria non regionali;

Premesso che in data 04.07.2018 ENEL Produzione e Regione Toscana hanno stipulato una Convenzione per la riconfigurazione della rete di misurazione per la qualità dell'aria esistente presso la Centrale di Santa Barbara, composta da 3 stazioni (“FI-FIGLINE”, “ENEL SB–San Giovanni”, “ENEL SB-Castelnuovo dei Sabbioni”) costituite da strutture esterne di contenimento nonché dalle relative apparecchiature e dai beni mobili, e l'affidamento ad ARPAT per la sua gestione;

Ricordato che, a seguito di detta Convenzione, Enel Produzione ed ARPAT hanno stipulato in data 12.02.2019 uno specifico "Disciplinare per la gestione della rete di misurazione della qualità dell'aria – ENEL Santa Barbara", di durata quinquennale, a valere dal 01.03.2019 fini al 29.02.2024, che disciplinava le attività e le modalità di intervento e definiva i rapporti e gli impegni tra i soggetti interessati;

Dato atto che l'allora Ministero della Transizione Ecologica, ad oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito MASE) con decreto n. 180 del 11.05.2022 ha rinnovato l'autorizzazione all'esercizio della centrale termoelettrica “Santa Barbara” della società ENEL Produzione S.p.A. ubicata in via delle Miniere, n. 5 nel Comune di Cavriglia (Arezzo);

Preso atto che in data 05.04.2024 ENEL Produzione SPA e Regione Toscana (Rif. Delibera GRT n. 363 del 25.03.2024, agli atti) hanno stipulato una nuova Convenzione per il mantenimento, per un periodo di 5 anni, della rete di monitoraggio per la qualità dell'aria esistente presso la Centrale di Santa Barbara, costituita dalle 3 stazioni: “FI-FIGLINE”; “ENEL SB– San Giovanni”; “ENEL SB–

Castelnuovo dei Sabbioni”, come da Allegato A alla citata Convenzione;

Dato atto che, in base a quanto stabilito nella sopra richiamata Convenzione le attività di gestione, verifica dati, gestione attività di manutenzione e taratura della strumentazione della rete di misurazione ENEL di Santa Barbara delle stazioni di qualità dell’aria di cui sopra devono essere necessariamente svolte da ARPAT per garantire l’uniformità di controlli e verifiche con la restante rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria così come previsto dall’art. 5 commi 7-9 del D.Lgs. 155/2010;

Visti gli artt. 5, 10 e 13 della L.R.30/2009, che stabiliscono che le attività istituzionali che ARPAT è tenuta a svolgere siano definite nella Carta dei servizi e delle attività, e che l’attività oggetto del presente disciplinare è classificata alla voce n. 34 della carta dei servizi di ARPAT di cui alla D.G.R.T. n.9 del 30.01.2013 ed è resa da ARPAT ai sensi dell’art. 18, comma 3, della L.R.30/2009;

Dato atto che gli Indirizzi per l’Elaborazione del Piano Annuale delle Attività 2024-2026 (Allegato A – par. 2 punto “p” della DGRT n. 555 del 06.05.2024) prevedono per ARPAT il proseguimento dell’attività di partecipazione al Nucleo Tecnico previsto nell’ambito dell’Osservatorio Ambientale “Recupero Ambientale Miniera Santa Barbara” e delle attività di analisi e reporting, nonché di controllo ed assicurazione di qualità dei dati prodotti dalla rete, secondo le stesse modalità utilizzate per le analoghe attività relative alla rete regionale di rilevamento qualità dell’aria per le stazioni di qualità dell’aria di FI-FIGLINE (inclusa nella rete regionale di rilevamento) ENEL SB- San Giovanni ed ENEL SB–Castelnuovo dei Sabbioni;

Visto lo "Schema di disciplinare tra ARPAT ed ENEL per la gestione della rete di misurazione della qualità dell’aria – ENEL SANTA BARBARA", comprensivo di allegato tecnico (Allegato "A"), congiuntamente predisposto, che disciplina le attività e le modalità di intervento e rinnova senza soluzione di continuità - e definisce i rapporti e gli impegni tra i soggetti interessati;

Dato atto che le attività oggetto del presente Disciplinare, di durata quinquennale in analogia con la durata della Convenzione tra Regione Toscana ed Enel Produzione di cui alla DGRT n. 363 del 25.03.2024, secondo quanto previsto dagli Indirizzi di cui alla DGRT 555/2024 (Allegato A par. 2 punto "p") sopra citata, proseguiranno senza soluzione di continuità rispetto al precedente Disciplinare, e pertanto a partire dal 01.03.2024 e fino al 28.02.2029, salvo risoluzione anticipata della Convenzione sottoscritta tra ENEL Produzione e Regione Toscana, che ENEL Produzione avrà cura di comunicare senza indugio ad ARPAT;

Dato atto che la risoluzione anticipata della Convenzione produrrà la cessazione del presente atto con uguale decorrenza della risoluzione stessa e l’importo del compenso di cui all’art.13 del Disciplinare sarà proporzionalmente ridotto in relazione all’effettiva durata del Disciplinare stesso;

Dato atto che ENEL, secondo quanto previsto dal suddetto Disciplinare, corrisponderà ad ARPAT, per lo svolgimento delle attività di gestione e verifica dati, per la verifica della corretta manutenzione e taratura della strumentazione e per tutte le altre attività indicate nel presente documento, nel quinquennio decorrente dalla data di validità del Disciplinare, l’importo massimo complessivo annuo di € 90.000,00 (novantamila/00) IVA compresa;

Dato altresì atto che il suddetto compenso sarà corrisposto da ENEL, per ciascun anno, in n. 2 (due) rate semestrali, di importo pari a € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) IVA compresa cadauna, previa emissione da parte di ARPAT di fattura e che:

- la fattura relativa al I semestre sarà emessa entro 30 gg dalla data di sottoscrizione del suddetto Disciplinare per quanto riguarda la prima annualità ed alle rispettive scadenze annuali per le annualità successive;
- la fattura relativa al II semestre di ciascuna annualità sarà sempre emessa unitamente alla relazione annuale sulle attività di cui all' art. 10 del suddetto Disciplinare e di idonea documentazione a supporto delle attività realizzate;

- i suddetti pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura;

Dato inoltre atto che, come da accordo tra le Parti, nelle more della sottoscrizione del presente atto, sono fatti salvi i rapporti eventualmente già intercorsi tra le Parti a partire dal 01.03.2024;

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità formale alle norme vigenti, espresso dalla Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1 di approvare lo "Schema di disciplinare tra ARPAT ed ENEL per la gestione della rete di misurazione della qualità dell'aria – ENEL SANTA BARBARA" (comprensivo di Allegato tecnico), congiuntamente predisposto, che disciplina le attività e le modalità di intervento e rinnova e definisce i rapporti e gli impegni tra i soggetti interessati (Allegato "A"), e di disporre la sottoscrizione;

2 di dare atto che le attività oggetto del presente Disciplinare, di durata quinquennale in analogia con la durata della Convenzione tra Regione Toscana ed Enel Produzione di cui alla DGRT n. 363 del 25.03.2024, secondo quanto previsto dagli Indirizzi di cui alla DGRT 555/2024 (Allegato A par. 2 punto "p") sopra citata, proseguiranno senza soluzione di continuità rispetto al precedente Disciplinare, e pertanto a partire avranno durata di 5 (cinque) anni, dal 01.03.2024 e fino al 28.02.2029, salvo risoluzione anticipata della Convenzione sottoscritta tra ENEL Produzione e Regione Toscana, che ENEL Produzione avrà cura di comunicare senza indugio ad ARPAT;

3 di dare atto che, nelle more della sottoscrizione del presente atto, sono fatti salvi i rapporti eventualmente già intercorsi tra le Parti a partire dal 01.03.2024;

4 di dare atto che la risoluzione anticipata della Convenzione tra Enel e Regione Toscana produrrà la cessazione del presente Atto con uguale decorrenza della risoluzione stessa e l'importo del compenso di cui all'art.13 del Disciplinare sarà proporzionalmente ridotto in relazione all'effettiva durata del Disciplinare stesso;

5 di dare atto che, secondo quanto previsto dal suddetto Disciplinare, ENEL corrisponderà ad ARPAT, per lo svolgimento delle attività di gestione e verifica dati, per la verifica della corretta manutenzione e taratura della strumentazione e per tutte le altre attività indicate nel presente documento, nel quinquennio decorrente dalla data di validità del Disciplinare, l'importo massimo complessivo annuo di € 90.000,00 (novantamila/00) IVA compresa, per un totale complessivo di € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00 iva compresa);

6 di dare altresì atto che il suddetto compenso sarà corrisposto da ENEL, per ciascun anno, in n. 2 (due) rate semestrali, di importo pari a € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) IVA compresa cadauna, previa emissione da parte di ARPAT di fattura e che:

- la fattura relativa al I semestre sarà emessa entro 30 gg dalla data di sottoscrizione del suddetto Disciplinare per quanto riguarda la prima annualità ed alle rispettive scadenze annuali per le annualità successive;

- la fattura relativa al II semestre di ciascuna annualità sarà sempre emessa unitamente alla relazione annuale sulle attività di cui all'art. 10 del suddetto Disciplinare e di idonea documentazione a supporto delle attività realizzate;
 - i suddetti pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura;
- 1 di dare atto che i proventi derivanti dalle attività in argomento verranno imputati alla corrispondente voce del Bilancio di Esercizio secondo il principio della competenza economica;
 - 2 di individuare quale responsabile del procedimento la Dr.ssa Bianca Patrizia Andreini, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;
 - 3 di dichiarare il presente decreto dirigenziale immediatamente eseguibile, al fine di consentire la pronta attuazione delle attività

La Responsabile del Centro Regionale
Tutela Qualità dell'Aria
Dott.ssa Bianca Patrizia Andreini*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 01/08/2024
- Paola Querci , sostituto responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 05/08/2024
- Bianca Patrizia Andreini , il proponente in data 05/08/2024
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 06/08/2024

DISCIPLINARE TRA ARPAT ED ENEL PRODUZIONE PER LA GESTIONE DELLA RETE DI MISURAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA - ENEL SANTA BARBARA

tra

ENEL Produzione S.p.A., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita, n.125 in persona di _____, nella sua qualità di Responsabile Power Plant Center (già Unità di Business Centro) della Società, munita di ogni necessario potere in forza di procura per Notaio _____ di Roma, Rep. _____ del _____ (di seguito "ENEL")

e

l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (P.IVA. 04686190481), in seguito denominata ARPAT, con sede in Firenze, via Ponte alle Mosse, 211, rappresentata dalla Dott.ssa Bianca Patrizia Andreini, nata a Lucca il 5.12.1960, in qualità di Responsabile del Settore Centrale Tutela della Qualità dell'Aria ed ivi domiciliata per la sua carica, legittimata alla sottoscrizione del presente atto in forza di decreto del Direttore Generale n. 25 del 03.02.2012 successivamente prorogato, in ultimo con il decreto del Direttore generale n. 129 del 25.06.2024, esecutivo ai sensi di legge;

premesso che

- l'allora Ministero della Transizione Ecologica, ad oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito MASE) con decreto n. 180 del 11.05.2022 ha rinnovato l'autorizzazione all'esercizio della centrale termoelettrica "Santa Barbara" della società ENEL Produzione S.p.A. ubicata in via delle Miniere, n. 5 nel Comune di Cavriglia (Arezzo);

• al punto 6.6 "Immissioni al suolo e controllo della qualità dell'aria" incluso nel Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla competente "Commissione istruttoria IPPC" e parte integrante del decreto n. 180/2022, sopra richiamato, viene definita la configurazione atta a garantire un adeguato monitoraggio della qualità dell'aria nell'area del Valdarno Aretino, compresa la zona di Santa Barbara costituita dalle 3 stazioni: "FI-FIGLINE"; "ENEL SB-San Giovanni"; "ENEL SB-Castelnuovo dei Sabbioni";

• la Legge regionale 1° marzo 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente) ha attribuito alla Giunta regionale l'individuazione delle postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria;

• l'attuale rete regionale di rilevamento, approvata con deliberazione GRT n. 964 del 12.10.2015, prevede nella zona Valdarno Aretino e Valdichiana l'ubicazione di una stazione della rete regionale di rilevamento per la qualità dell'aria, di tipo "Urbana-Fondo" denominata FI-FIGLINE, ubicata nel comune di Figline e Incisa Valdarno per la misura del materiale particolato fine PM 10 e del biossido di azoto NO²;

• presso la Centrale Termoelettrica di Santa Barbara ENEL, di seguito "CTE", è presente una rete di rilevamento della qualità dell'aria composta da 3 stazioni così come riconfigurata con Delibera 533 del 21.05.2018;

• AREPAT è l'ente strumentale della Regione che, a norma della L.R. 30/2009, svolge funzioni di controllo ambientale, nonché attività di supporto tecnico scientifico e di elaborazione dati per la prevenzione e tutela dell'ambiente, nel cui ambito la tutela della qualità dell'aria costituisce un settore di prioritaria importanza per il territorio regionale;

• in data 04.07.2018 ENEL Produzione e Regione Toscana hanno stipulato una Convenzione per la riconfigurazione della rete di misurazione per la qualità dell'aria esistente presso la Centrale di Santa Barbara e l'affidamento ad ARPAT per la sua gestione;

• a seguire, ARPAT ed Enel hanno stipulato specifico Disciplinare, di validità quinquennale, con decorrenza a valere dal 01.03.2019 (Rif. DD ARPAT n. 7/2019) per la gestione della rete di misurazione della qualità dell'aria - ENEL SANTA BARBARA;

• in data 05.04.2024 ENEL Produzione SPA e Regione Toscana (Rif. Delibera GRT n. 363 del 25.03.2024) hanno stipulato una nuova Convenzione per il mantenimento della rete di monitoraggio per la qualità dell'aria esistente presso la Centrale di Santa Barbara;

• in base a quanto stabilito nella sopra richiamata Convenzione, la rete di monitoraggio della qualità dell'aria nell'area del Valdarno Aretino, compresa la zona di Santa Barbara, è costituita dalle 3 stazioni: "FIGLINE"; "ENEL SB- San Giovanni"; "ENEL SB-Castelnuovo dei Sabbioni", come da Allegato A alla citata Convenzione;

• in base a quanto stabilito nella sopra richiamata Convenzione le attività di gestione, verifica dati, gestione attività di manutenzione e taratura della strumentazione della rete di misurazione ENEL di Santa Barbara delle stazioni di qualità dell'aria di cui sopra devono essere necessariamente svolte da ARPAT per garantire l'uniformità di controlli e verifiche con la restante rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria così come previsto dall'art. 5 commi 7-9 del D.lgs. 155/2010;

• gli artt. 5, 10 e 13 della L.R.30/2009 stabiliscono che le attività

istituzionali che ARPAT è tenuta a svolgere siano definite nella Carta dei

servizi e delle attività;

• l'attività oggetto del presente disciplinare è classificata alla vo-

ce n. 34 della carta dei servizi di ARPAT di cui alla D.G.R.T. n.9 del

30.01.2013 ed è resa da ARPAT ai sensi dell'art. 18, comma 3, della

L.R.30/2009;

• gli Indirizzi per l'Elaborazione del Piano Annuale delle Attività

2024-2026 (Allegato A - par. 2 punto "p") di cui alla DGRT n. 555 del

06.05.2024 prevedono per ARPAT il proseguimento dell'attività di partecipa-

zione al Nucleo Tecnico previsto nell'ambito dell'Osservatorio Ambientale

"Recupero Ambientale Miniera Santa Barbara" e delle attività di analisi e

reporting, nonché di controllo ed assicurazione di qualità dei dati prodot-

ti dalla rete, secondo le stesse modalità utilizzate per le analoghe atti-

vità relative alla rete regionale di rilevamento qualità dell'aria per le

stazioni di qualità dell'aria di FI-FIGLINE (inclusa nella rete regionale

di rilevamento) ENEL SB- San Giovanni ed ENEL SB-Castelnuovo dei Sabbioni

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e

si intendono integralmente trascritte nel seguente articolo.

Art. 2 - Oggetto e caratteristiche del servizio

ARPAT effettuerà il rilevamento e il monitoraggio della qualità dell'aria

sul territorio dei Comuni di Cavriglia, Figline-Incisa Valdarno e San Gio-

vanni Valdarno avvalendosi delle tre stazioni di misurazione appartenenti

alla rete ENEL di misurazione della qualità dell'aria di Santa Barbara alle condizioni specificate ai successivi articoli.

ARPAT si impegna all'erogazione del servizio di gestione della suddetta rete di misurazione, senza soluzione di continuità rispetto al precedente disciplinare, scaduto il 29.02.2024, a partire dal 01.03.2024 e fino al 28.02.2029, nell'ambito delle proprie prestazioni istituzionali non obbligatorie e non aventi carattere di lucro o commerciale.

ARPAT provvederà a garantire la qualità delle misure effettuate e a raccogliere, elaborare e validare i dati derivanti dalle stazioni di tale rete.

La valutazione dei dati annuali delle stazioni sarà inserita nel rapporto regionale annuale sulla qualità dell'aria come previsto dal successivo art.

10. Nell'ambito delle attività istituzionali di ARPAT, e delle competenze in materia di tutela della qualità dell'aria, con il presente disciplinare ENEL

Produzione affida ad ARPAT il compito di provvedere alle attività di manutenzione delle strumentazioni messe a disposizione di cui all'allegato "1", mediante affidamento a Ditta esterna.

PARTE I

Art. 3 - Attività di gestione delle stazioni

ARPAT mette a disposizione, a proprie cura e spese, il personale tecnico necessario al fine di garantire il perfetto funzionamento delle stazioni di misurazione appartenenti alla rete ENEL Santa Barbara.

ARPAT è responsabile del corretto svolgimento di tutte le procedure necessarie alla gestione e all'assicurazione di qualità della rete di rilevamento della qualità dell'aria.

Le attività previste sono specificate al successivo articolo 10.

ARPAT garantirà inoltre mediante affidamento a ditta esterna:

- la manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva, la taratura dei mezzi e strumenti nelle stazioni, i cui apparati sono riportati all'allegato "1".

ARPAT è responsabile della verifica della taratura degli strumenti, effettuata anche tramite miscele gas campione certificate ACCREDIA o tramite audit con campionatore da parte di ARPAT stessa (per il Particolato).

ARPAT è altresì responsabile della formazione ed informazione, ai sensi del D.lgs.81/08 e s.m.i., del personale autorizzato dal Settore Centro Regionale Tutela della Qualità dell'Aria a prestare la propria opera nella rete di monitoraggio, tra cui le stazioni in oggetto, di cui ENEL Produzione ha fornito ad ARPAT copia delle chiavi di accesso. ARPAT non assume invece alcuna responsabilità derivante da eventuali attività di persone autorizzate da ENEL Produzione per interventi nelle stazioni.

ENEL Produzione ed ARPAT sono impegnati a cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi segnalati e a coordinarsi ai fini di un flusso informativo costante riguardante eventuali anomalie che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dell'attività al fine di eliminare o ridurre eventuali rischi che insorgessero durante il periodo di viggenza del presente disciplinare.

Art. 4 - Manutenzione

E' altresì incluso nella manutenzione il sistema di elaborazione dati e di collegamento fino al server di gestione dei dati di ARPAT in modo tale che il formato dei dati sia completamente gestibile da ARPAT da remoto.

Sono incluse nella manutenzione anche le strumentazioni accessorie come condizionatori, linea di prelievo gas, eventuali stabilizzatori, sensore di temperatura interna, sensore porta aperta.

Art. 5 - Diritti di divulgazione dati

Fermo restando il rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 195/2005 in merito all'accesso del pubblico alle informazioni ambientali, ogni eventuale forma di divulgazione ulteriore rispetto a quelle previste dal presente disciplinare o utilizzo dei dati, dovrà essere concordata tra le parti ed essere esplicitamente dichiarato che le informazioni sono stati eseguiti nell'ambito del presente disciplinare. Qualora ENEL Produzione intenda divulgare o far divulgare, anche solo parzialmente, gli elaborati relativi all'attività svolta, ARPAT dovrà essere menzionata come autore degli stessi.

Art. 6 - Oneri a carico di ARPAT

Le Parti, come sopra costituite, si danno reciprocamente atto che ARPAT assume gli obblighi riferiti alle attività di manutenzione (attrezzature, apparecchiature ed impianti presenti nella rete di misurazione ENEL Santa Barbara) ed alle verifiche di assicurazione e controllo di qualità specificate all'art. 10.

Art. 7 - Oneri a carico di ENEL Produzione

Le Parti si danno reciprocamente atto che restano a carico di ENEL Produzione:

a) sostenere tutti i costi per le attività di gestione, manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva, comprensiva di materiali a consumo e ricambi, taratura degli strumenti, raccolta e elaborazione dei dati della nuova rete di monitoraggio della qualità dell'aria, per un periodo di 5 anni decorrenti

dall'avvenuta installazione delle stazioni, e per una somma complessiva di €

90.000,00 (novantamila/00) annui, comprensivi di IVA, a favore di ARPAT, che

verrà corrisposta secondo le modalità dettagliate nel successivo art. 13.

Eventuali sostituzioni di strumenti saranno a carico di ENEL;

b) la comunicazione ad ARPAT di eventuali osservazioni sulle attività svolte

e da svolgere;

c) stipulare per le stazioni eventuali polizze assicurative della durata di

cinque anni a partire dalla data della loro installazione che includano la

strumentazione in essa contenuta, gli accessori e le pertinenze, contro i

rischi di furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali;

d) le attività relative alla gestione, al ripristino e alle verifiche perio-

diche degli allacciamenti dell'energia elettrica e di messa a terra della

stazione;

e) le spese di gestione e ripristino per eventuali collegamenti telefonici;

f) gli adempimenti previsti dal D.lgs.81/08 e smi in relazione alla sicurez-

za dei luoghi di lavoro, comprensivi di quelli previsti dal D.Lgs.101/2020

relativamente alle attività di radioprotezione connesse alla presenza di

strumenti contenenti sorgenti radioattive;

g) provvedere al pagamento di ogni eventuale tassa, imposta e tributo dovuti

per l'installazione della strumentazione installata e a consegnare ad ARPAT

tutta la documentazione tecnico-scientifica a corredo della strumentazione

installata;

h) provvedere alla manutenzione delle strutture delle stazioni, inclusi gli

sfalci all'intorno delle stesse;

Art. 8 - Efficienza globale delle stazioni

A cadenza annuale il soggetto Responsabile del contratto di ARPAT, nominato ai sensi dell'art. 11 della Parte III del presente atto, redige relazione di rendicontazione nella quale sono riportati i parametri di efficienza globale delle stazioni, determinate con riferimento al Rendimento Totale Annuo (RTA) e al Rendimento Singola Apparecchiatura (RSA).

PARTE II - GESTIONE TECNICA DELLE STAZIONI

Art. 9 - Oggetto delle attività di gestione tecnica delle stazioni

Le attività della gestione tecnica delle stazioni di misurazione della qualità dell'aria affidate ad ARPAT si riferiscono a strumenti di rilevamento per il cui dettaglio si fa rinvio all'Allegato "1".

Art. 10 - Adempimenti e modalità

ARPAT effettuerà le seguenti attività:

- acquisizione dati e verifica degli stati acquisiti;
- verifica delle tarature e delle eventuali derive;
- verifica degli andamenti degli inquinanti mediante analisi comparativa per parametro e sulla base dei dati storici;
- verifica di attendibilità dei dati secondo le modalità riportate nel documento di processo riguardante il monitoraggio della qualità dell'aria e loro validazione definitiva ed archiviazione;
- pubblicazione del bollettino giornaliero per i parametri derivanti dagli analizzatori automatici;
- verifica sulla corretta esecuzione dell'attività di manutenzione e taratura effettuate alla strumentazione in dotazione alla rete ENEL Santa Barbara dalla ditta esterna, specializzata individuata da ARPAT;

- attuazione dell'attività necessaria a garantire il controllo e

l'assicurazione di qualità dei dati prodotti dalle stazioni di misurazione

in coerenza alle linee di indirizzo definite dalla legislazione nazionale;

- esecuzione delle elaborazioni di dati richieste dalla normativa vigente

(relazione annuale);

- calcolo degli indicatori di qualità dell'aria su base annuale ai sensi

della normativa vigente per le verifiche di conformità;

- flusso di dati prodotti verso il Sistema Informativo di ARPAT, gestito dal

Settore Tecnico SIRA, presso la Direzione di ARPAT, Via Ponte alle Mosse,

211 - 50144 Firenze.

Ulteriori adempimenti da parte di ARPAT:

- redazione e trasmissione ad ENEL Produzione di un report sintetico sulle

attività svolte e sulle eventuali azioni da intraprendere per fare fronte ad

eventuali criticità sugli strumenti da parte del Settore Centro Regionale

Tutela Qualità dell'Aria, entro il mese di aprile dell'anno successivo al

monitoraggio, salvo comunicazioni dovute a sopraggiunte emergenze;

- collaborazione e supporto specialistico per migliorare ed implementare le

stazioni di misurazione della qualità dell'aria (es. integrazione o sostitu-

zione di analizzatori, strumenti di rilevamento ed accessori; assistenza

all'installazione ed al collaudo degli stessi, ecc.).

PARTE III - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 11 - Responsabile delle attività

Il/La Responsabile per l'attuazione degli impegni della convenzione per ENEL

Produzione è _____, nella sua qualità di Responsabile Power

Plant Center (già Unità di Business Centro) della Società.

La Responsabile degli impegni della convenzione per ARPAT è la Dott.ssa

Bianca Patrizia Andreini, Responsabile del Settore Centro Regionale Tutela della Qualità dell'Aria.

Ogni responsabile delle attività ha il compito di curare i rapporti con la rispettiva controparte, seguire e monitorare la regolare esecuzione degli obblighi convenuti, vigilare sulla predisposizione degli eventuali atti e/o relazioni e rendicontazioni richieste durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

Le Parti concordano che l'inoltro di qualsiasi comunicazione inerente al presente atto dovrà avvenire:

per ENEL Produzione al seguente indirizzo PEC: enelproduzione@pec.enel.it

per ARPAT al seguente indirizzo PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Art. 12 - Durata

Le attività oggetto del presente disciplinare, in analogia alla durata della Convenzione Tra Enel Produzione e Regione Toscana di cui alla DGRT n. 363 del 25.03.2024, hanno durata di 5 (cinque) anni, dal 01.03.2024 al 28.02.2029, senza soluzione di continuità con la precedente Convenzione, salvo risoluzione anticipata della Convenzione sottoscritta tra ENEL Produzione e Regione Toscana, che ENEL Produzione avrà cura di comunicare senza indugio ad ARPAT. La risoluzione anticipata della Convenzione produrrà la cessazione del presente atto con uguale decorrenza della risoluzione stessa e l'importo del compenso di cui all'art. 13 sarà proporzionalmente ridotto in relazione all'effettiva durata del presente Disciplinare.

Le parti concordano che, nelle more della sottoscrizione del presente atto, sono fatti salvi i rapporti eventualmente già intercorsi tra le Parti a partire dal 01.03.2024.

Art. 13 - Importo del compenso

ENEL Produzione corrisponderà ad ARPAT, per lo svolgimento delle attività di gestione e verifica dati, per la verifica della corretta manutenzione e taratura della strumentazione e per tutte le altre attività indicate nel presente documento, nel periodo dal 01.03.2024 al 28.02.2029, l'importo massimo complessivo annuo di € 90.000,00 (novantamila/00) IVA compresa.

Il suddetto importo sarà corrisposto per ciascun anno in n. 2 (due) rate semestrali, di importo pari a € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) IVA compresa cadauna, previa emissione da parte di ARPAT di fattura.

La fattura relativa al I semestre sarà emessa entro 30 gg dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare per quanto riguarda la prima annualità ed alle rispettive scadenze annuali per le annualità successive; la fattura relativa al II semestre di ciascuna annualità sarà sempre emessa unitamente alla relazione annuale sulle attività di cui al precedente Art. 10 e di idonea documentazione a supporto delle attività realizzate.

I pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, nelle modalità riportate all'art. seguente.

Art. 14 - Modalità di pagamento

I pagamenti relativi al presente atto dovranno essere effettuati tramite il Sistema Pago PA, mediante l'utilizzo della Piattaforma IRIS della Regione Toscana raggiungibile all'indirizzo
- <https://iris.rete.toscana.it/public> - nella sezione "Pagamenti spontanei"

oppure anche dal sito di ARPAT - <http://www.arpat.toscana.it/> - cliccando

sul simbolo Pago PA.

Art. 15 - Registrazione e bollo

Il presente atto, stipulato nella forma della scrittura privata, sarà registrato solo in caso d'uso con spese di registrazione a carico del richiedente. L'imposta di bollo, pari a € 80,00 (ottanta/00), è assolta da ARPAT in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016. L'imposta assolta da ARPAT sarà rimborsata dal contraente in quota parte al 50% alla stipula del presente Disciplinare.

Art. 16 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente atto è competente il foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per ENEL Produzione: _____ *

Per ARPAT: Dr.ssa Bianca Patrizia Andreini*

*"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.lgs. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.lgs. 39/1993.